

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 195 del 09/07/2003

Deliberazione n. 195 del 09/07/2003 legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.2

Il piano di sicurezza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, deve contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle ditte esecutrici. Ratio della norma è evitare offerte più basse da parte di imprese che non tengano conto degli oneri conseguenti all'osservanza delle norme di sicurezza, previdenza ed assistenza. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. ed al fine di evitare problemi di ordine pratico che sorgono dalle modalità attraverso le quali evidenziare gli oneri di sicurezza, è necessario che il piano di sicurezza predisposto dal committente evidenzi ogni singola voce dello stesso, in modo da non implicare alcuna elusione delle prescrizioni di legge. Poiché, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., i piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione, le gravi e ripetute violazioni dei piani costituiscono causa di risoluzione contrattuale.